

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 1, 5 e 10 del D.lgs. 117/2017.

Modello B

Ragione sociale: COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ALTEYA ETS

Codice Fiscale/partita IVA: 12484241000

Indirizzo: VIA ANTONIO BERTOLONI 26/B, 00197 ROMA (RM)

Telefono: 0693547939

Pagina web: WWW.ALTEYA.IT

E-mail: AMMINISTRAZIONE@ALTEYA.IT

Pec: COOPERATIVAALTEYA@LEGALMAIL.IT

Anno di fondazione: 2013

Forma Associativa:

organizzazione di volontariato associazione di promozione sociale ente filantropico

impresa sociale **cooperativa sociale** rete associativa

società di mutuo soccorso associazione fondazione

altro Ente del terzo settore

Composizione del Consiglio di Amministrazione:

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	LUOGO DI RESIDENZA	CARICA
Dell'Anno	Claudio	DLLCLD68L19H501W	Roma	19/07/1968	ROMA VIALE CORTINA D'AMPEZZO 204	Presidente Consiglio di Amministrazione
Ferrante	Federica	FRRFRC74R49F023S	Massa (MS)	09/10/1974	MARINO (RM) VIA DEL DIVINO AMORE 16/N	Vicepresidente Consiglio di Amministrazione
Mancino	Raffaele	MNCRFL60P06I158M	San Severo (FG)	06/09/1970	VIA SALARIA 334/BROMA	Consigliere

Finalità (in breve):

che l'Ente è già iscritto ad altro Albo Comunale/Distrettuale Speciale degli Enti del Terzo Settore nel Comune di Contributi atipici avuti dall'amministrazione comunale negli ultimi tre esercizi:

2021:..... 2022:..... 2023:.....

Contributi ottenuti per prestazioni susseguenti a contratti, convenzioni o bandi ad evidenza pubblica avuti dall'amministrazione comunale negli ultimi tre esercizi:

2021: ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA RDC DISTRETTO 6.2 FONDO QUOTA POVERTA'

2022: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA AD ENTI DEL TERZO SETTORE OPERANTI NEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM 6.2 E NEI COMUNI DI APRILIA E VELLETRI – VOUCHER SUPPORTO PSICOLOGICO

2023: SERVIZIO P.N.R.R. DI RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI, DOMICILIARI PER GARANTIRE UNA DIMISSIONE ASSISTITA PRECOCE E PREVENIRE IL RICOVERO IN OSPEDALE DISTRETTO 6.2

Luogo e data ROMA, lì 17/01/2024

Firma del legale rappresentante

.....

Firma del legale rappresentante

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ALTEYA ETS
Via Antonio Bertoloni 26/B
00197 Roma
C.F. e P.IVA 12484241000

Allegato " B" alla raccolta n. 21175

STATUTO

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, della legge 381/91 con sede nel Comune di Roma una Società Cooperativa Sociale avente la seguente denominazione: "COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ALTEYA ETS".

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità per la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini, sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:

la gestione di servizi socio-sanitari assistenziali ed educativi orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta dei bisogni di persone, come definito dalla Legge 8.11.1991 n.381 ed eventuali modificazioni ed integrazioni; lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, nelle percentuali e come definito dalla Legge 8.11.1991 n.381 ed eventuali modificazioni ed integrazioni;

lo svolgimento di qualsiasi attività di utilità sociale per l'inclusione di soggetti svantaggiati ed in favore della pubblica collettività.

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità prevalente senza fini di speculazione privata secondo gli appositi regolamenti approvati ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

La Cooperativa ha per scopo il soddisfacimento degli interessi morali, assistenziali, educativi, sociali, lavorativi e ricreativi di soggetti definiti dalla Legge 8.11.1991 n.381 ed eventuali modificazioni ed integrazioni, del comprensorio, nel quadro di attività e di interventi, retribuiti o volontari, svolti a beneficio dei predetti soggetti ed indirizzati, altresì, al recupero personale ed al reinserimento sociale degli stessi.

A norma della Legge 142/01 e successive modificazioni il socio di cooperativa può stabilire con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale della comunità, intende cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali ed organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'art. 3 del presente Statuto ed avendo previsto un collegamento funzionale tra le seguenti attività, la Cooperativa, ha come oggetto:

La gestione diretta e/o in appalto o convenzione con Enti pubblici e privati in genere, di servizi sociali, sanitari, assistenziali ed educativi.

La Cooperativa si propone di:

attuare servizi di appoggio e di assistenza alle famiglie dei soggetti svantaggiati favorendo la riabilitazione e l'integrazione sociale di questi, nonché la vendita dei beni prodotti dall'attività posta in essere coi disabili adibiti alla medesima;

contribuire con opportune convenzioni alle iniziative di enti pubblici e privati, aventi scopi analoghi o affini a quelli della Cooperativa medesima;

istituire e gestire attività di ricerca e di informazione per i propri soci, per il personale socio-sanitario e per tutti coloro che operano in favore delle persone svantaggiate;

promuovere dibattiti, studi, ricerche;

istituire e gestire:

centri di riabilitazione;

centri ricreativi, culturali e sociali, soggiorni climatici; pensionati di emergenza, case-famiglia, comunità-alloggio, case-albergo e simili, nonché assistenza domiciliare;

attuare ogni altra iniziativa, connessa ed affine a quelle sopra elencate compreso il trasporto degli utenti e dei volontari connessi con l'attività;

lavorare affinché la violenza maschile alle donne che ha origine nella disparità di potere tra i sessi sia riconosciuta come violazione dei diritti umani e venga combattuta con strategie di cambiamento culturale;

promuovere, organizzare e gestire strutture logistiche ove le donne, anche straniere, sole e/o con le/i loro figlie/i minorenni, possano trovare accoglienza, ospitalità, consulenza, e altre forme di supporto quali ad esempio gruppi di sostegno, allorquando subiscano violenze dentro e fuori la famiglia;

realizzare un centro in cui si approfondiscano le tematiche della violenza contro le donne e minori, tramite ricerche, organizzazione di convegni, seminari di studio e dibattiti ed ogni genere d'iniziativa tese ad approfondire la problematica;

attuare un servizio di accoglienza per minori che hanno subito violenza sessuale, psicologica e maltrattamenti e per donne adulte che durante l'infanzia hanno subito abusi sessuali e maltrattamenti attivando ogni più opportuno supporto quale per esempio: psicologico, giudiziario e terapeutico. Promuovere azioni di prevenzione, sensibilizzazione, formazione, ricerca sul tema dell'abuso sessuale alle/i minori e quant'altro possa servire alla realizzazione degli scopi e degli obiettivi sopra esposti;

sviluppare progetti di prevenzione, servizi e azioni contro la tratta delle donne, la prostituzione coatta e ogni sfruttamento sessuale di donne italiane e straniere nel nostro e in altri paesi;

gestire attività di sensibilizzazione su tematiche rientranti negli scopi sociali, eventuali attività di formazione e aggiornamento, anche innovativi e sperimentali, integrativi e di supporto, alle forze dell'ordine, alle/agli operatrici/ori

socio-sanitari, educativi, insegnanti, volontarie, tirocinanti, operatrici ed a qualsiasi altro gruppo, associazione, istituzione, pubbliche e private, interessati a lavorare sulle tematiche relative alla violenza e all'autonomia delle donne potranno essere svolti nel rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs. 460/97 per lo svolgimento delle attività direttamente connesse;

favorire l'accesso alla conoscenza delle normative e delle politiche che riguardano i diritti delle donne e dei minori. promuovere i rapporti di collaborazione con associazioni di donne ed istituzioni, anche a livello internazionale al fine di attuare dei progetti in rete;

costituire reti con i vari servizi del territorio (sociali, sanitari, giudiziari, culturali, ecc.) promuovendo la comunicazione e il rapporto con loro e per la messa in atto di procedure e protocolli finalizzati al miglioramento dell'accoglienza in caso di violenza;

attuare ogni opportuno intervento, ivi inclusa la costituzione di parte civile, se richiesta dalla parte lesa nel processo e, se ritenuto opportuno caso per caso dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione, per violenza sessuale, maltrattamenti, sfruttamento di prostituzione, riduzione in schiavitù, in ogni procedimento, civile, penale, amministrativo, che veda la donna e/o il/la minore come oggetto di violenza;

produzione e raccolta di documentazione e dati, nel rispetto delle leggi vigenti, sui temi presi in esame dall'Associazione, comprese possibili iniziative editoriali e pubblicazioni on line ad esse collegate;

promuovere e realizzare progetti di ricerca e di studio sulle cause e gli effetti della violenza a donne e minori, con particolare attenzione alle sue trasformazioni; progettare e mettere in atto attività di "fund-raising"; - partecipare a bandi e progetti Regionali, nazionali ed internazionali;

promuovere la costituzione di parte civile, esercitando ogni attività connessa in ogni grado di giudizio e l'organizzazione di interventi correlati.

La gestione di tali strutture verrà assunta da solo personale femminile, sia volontario che retribuito, nei limiti di quanto disposto dall'art. 10 comma 6 Decreto legislativo 460/97, che si riconosce all'interno del movimento femminista ed in particolare nella pratica della differenza sessuale.

La Cooperativa ha inoltre lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione Umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi e di attività produttive, nelle quali realizzare l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate.

In relazione agli scopi suindicati la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio e/o in appalto o convenzione con Enti pubblici e privati in genere e per conto terzi:

Produzione e vendita di prodotti artigianali; Servizi di ripristino, pulizia e mantenimento di parchi o aree e simili;

Servizi informatizzati, per conto terzi (gestione contabilità, elaborazione dati, gestione reti, elaborazioni grafiche, etc);

Produzione e vendita di software sia didattico che di altra natura con particolare attenzione alla produzione di software accessibile a persone svantaggiate;

Corsi di formazione professionale, corsi di avviamento al lavoro, organizzazione di convegni e promozione pubblicitaria sia per conto della Cooperativa che per conto terzi.

La Cooperativa per le sue caratteristiche di cooperativa sociale ed integrata, così come previsto dalle leggi vigenti in materia può usufruire dei benefici e delle

misure disposte a favore della cooperazione sociale atti a compensare i costi sociali e la minore produttività causata dall'integrazione di persone con ridotta capacità lavorativa.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto.

A tali fini la Cooperativa potrà anche richiedere contributi e finanziamenti sia da parte di privati, dello Stato, di Enti Regionali, Locali e della Comunità Europea.

Agli effetti fissati, la Cooperativa è ONLUS di diritto, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 4.12.1997 n.460.

La Cooperativa può aderire ad un gruppo solidaristico privato ovvero cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545- septies del codice civile. Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di Legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopra elencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi. Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.01.92, n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative. La Cooperativa potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla Legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

I soci appartengono a una delle seguenti categorie, disciplinate dalle leggi vigenti:

- a) soci cooperatori persone fisiche;
- b) soci cooperatori diversi da persone fisiche, come previsto dalla legge;
- c) soci volontari.

Al lavoratore volontario può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Il numero dei soci cooperatori persone fisiche è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che sono in possesso di competenze specifiche.

Il numero dei soci cooperatori diversi dalle persone fisiche non può superare la metà dei soci cooperatori persone fisiche.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori diversi dalle persone fisiche le entità giuridiche, senza finalità di lucro, con scopi ed effettiva attività complementare a quella della cooperativa.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, ai limiti di legge;

la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

la tipologia di socio a cui si chiede di essere ammessi. Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di Società Cooperativa Sociale, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta e valutando in misura particolare i profili professionali delle candidature.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci. L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Art. 7 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo: del capitale sottoscritto; della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione; del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;

all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 8 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 9 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società

Cooperativa Sociale. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società Cooperativa Sociale, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 10 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;

che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro 30 (trenta) giorni al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società Cooperativa Sociale a qualsiasi titolo;

che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Art. 11 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 12 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 18, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società Cooperativa Sociale.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 13 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art.12 (dodici).

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società Cooperativa Sociale. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società Cooperativa Sociale subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 6. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 12.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società Cooperativa Sociale consenta la divisione. La Società Cooperativa Sociale esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 6.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art.12 (dodici).

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 10, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società Cooperativa Sociale risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si manifesta l'insolvenza della Società Cooperativa Sociale, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società Cooperativa Sociale gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 15 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;

dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 17 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci deceduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 7;

dalla riserva straordinaria; da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società Cooperativa Sociale.

I soci possono eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, finanziamenti anche non proporzionali alle partecipazioni sottoscritte senza obbligo di rimborso oppure con obbligo di rimborso, onerosi o gratuiti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in materia di raccolta del risparmio.

In deroga all'art. 1282 c.c., i finanziamenti con obbligo di rimborso si presumono effettuati a titolo gratuito salvo che sia diversamente convenuto fra il socio finanziatore e l'Organo Amministrativo.

Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è soggetto alle limitazioni di Legge.

Art. 16 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute.

Art. 17 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società Cooperativa Sociale, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);

al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 10 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 6 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

Art. 18 (Ristorni)

L'assemblea, nei limiti di legge previsti, può, in sede di approvazione del bilancio, deliberare - su proposta degli amministratori - la ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, in proporzione alla quantità degli scambi mutualistici effettivamente realizzati.

TITOLO V DECISIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 19 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal

presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;

la nomina dell'Organo amministrativo;

la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 c.c. dell'Organo di controllo;

l'approvazione dei regolamenti interni;

le modificazioni dell'atto costitutivo;

la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

I soci deliberano sempre in forma assembleare

Art. 20 (Assemblea)

Il Consiglio d'Amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

L'Assemblea è convocata con avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale o con lettera raccomandata almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 21 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; l'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Per l'assemblea straordinaria valgono i quorum previsti dalla Legge.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Art. 22 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Art. 23 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio sia persona fisica che diversa da persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, da persona di sua fiducia, anche non socio, e che non sia Amministratore, membro dell'organo di controllo, se nominato o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Nessuno può rappresentare più di 5 (cinque) soci. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 24 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 25 (Amministrazione)

La Società Cooperativa Sociale, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, può essere amministrata:

da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri.

I Consiglieri durano in carica per tre esercizi.

La nomina dei componenti dell'Organo amministrativo e la scelta del sistema di amministrazione competono alla decisione dei soci.

Il Consiglio di amministrazione è scelto tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 26 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società Cooperativa Sociale, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge o dal presente statuto.

Se l'amministrazione è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Può anche deliberare l'adesione della Cooperativa a Consorzi di cooperative o ad Organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci.

È nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 28 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi

sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, con qualsiasi mezzo ma comunque in modo che gli Amministratori ed i membri dell'organo di controllo, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo, regolarmente convocato sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Anche in assenza delle suddette modalità di convocazione l'adunanza è valida ed atta a deliberare se siano presenti tutti i consiglieri e tutti i i membri dell'organo di controllo, se nominato, e gli stessi si dichiarino informati circa gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei consiglieri presenti.

Non sono previste modalità di formazione della volontà del Consiglio di Amministrazione diverse da quella collegiale.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione, alle condizioni indicate nell'articolo 23 relativamente alle assemblee.

Art. 28 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'Organo di Controllo, se nominato, nei modi previsti dall'art.2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dalla decisione dei soci.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dalla decisione dei soci, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti. In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'Organo di Controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza dell'Organo di Controllo, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 29 (Compensi agli Amministratori)

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Art. 30 (Rappresentanza)

La rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta

in caso di adozione del sistema di amministrazione collegiale:

al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento al Vicepresidente;

nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati;

in caso di amministratore unico al medesimo amministratore unico.

L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali.

Art. 31 (Organo di Controllo)

Il controllo contabile spetta al collegio sindacale, salvo il caso in cui sia obbligatorio, ovvero sia deciso con delibera dell'assemblea ordinaria di attribuire il controllo contabile a un revisore o a una società di revisione.

L'incarico di controllo contabile è conferito, sentito il Collegio Sindacale, ove nominato, dall'Assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se incaricati, decadono dall'ufficio i soggetti indicati nell'art. 2409 quinquies, primo comma, c.c.; nel caso di società di revisione, le disposizioni di tale articolo si applicano con riferimento ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione.

Il revisore o la società incaricati del controllo contabile:

- 1) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- 2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- 3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

TITOLO VI SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 32 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 33 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società Cooperativa Sociale, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 17, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO VII DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 34 (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente art. 22.

Art. 35 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi di cui all'art.2514 c.c. in materia divieto di distribuzione dei dividendi in misura superiore a quanto previsto dalla legge e di remunerazione del capitale, di divieto di remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a quanto previsto dalla legge, di divieto di distribuire le riserve, di obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della Società Cooperativa Sociale, dell'intero patrimonio sociale, dedotto solo il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 36 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente e le leggi speciali sulla Cooperazione.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la “disciplina delle società cooperative”, a norma dell’art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

F.TO: CLAUDIO DELL'ANNO

ANDREA FONTECCHIA - NOTAIO

Certificazione di conformita'
di copia informatica a originale analogico
(art. 23, comma 3, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art 68
- ter,
Legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritto, dott. Andrea Fontecchia, Notaio in Albano Laziale, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validita fino all'1 settembre 2023, rilasciata dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia, composta di numero 28 (ventotto) pagine su numero 14 (quattordici) fogli e redatta su supporto informatico, e' conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge. Ai sensi dell'articolo 23, comma 6, d. lgs 7 marzo 2005, n. 82, la presente copia di documento cartaceo formata su supporto informatico pertanto "esonea dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge".
Albano Laziale, 23 febbraio 2023, nel mio studio al Corso Matteotti n. 196.
File firmato digitalmente dal Notaio Andrea Fontecchia